

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale **2280** del 2014, proposto dai signori Andrea Alessi, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo De Michele, Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, N° 172; Giovanni Barbera, Virginia Belmonte, Rosa Berlingò, Sara Boncore, Flavia Borgna, Rosanna Cameli, Luisa Cappuccio, Francesco Catellani, Concetta Cosentino, Carmela Crisomolo, Federica D'Alessandro, Concettina D'Angelo, Viviana Di Carli, Valeria Ettori, Marco Faccio, Raffaella Ferraiuolo, Carlo Ferretti, Fernando Salvatore Fiore, Filomena Flora, Linda Zaira Franchino, Elisa Girimonte, Christine Goeken, Teodoro Michele Iacovone, Michele La Porta, Patrizia Landi, Lucia Loconte, Marcello Malloni, Domenico Margiotta, Sofia Mariani, Antonella Monteforte, Mirela Nastasia, Elisa Oliosi, Maurizio Paolucci, Alessandro Perricone, Antonino Luigi Pisciotta, Rosa Patrizia Polisano, Luca Quagliarini, Filippo Romanelli, Patrizia Romano, Emanuela Rufini, Mirella Serafini, Elio Sgammato, Enrica Sinibaldi, Maria Tanzillo, Angelo Raffaele Violante, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n. 172

**contro**

Ministero dell'istruzione dell'Università' e della Ricerca, rappresentato e difeso per

legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

**per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. del lazio – roma, sezione iii-bis, n. 319/2014**

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Galleano e l'avvocato dello Stato Pizzi

Considerato che le questioni relative alla legittimità dell'impugnato decreto direttoriale del 25 luglio 2013 e degli atti presupposti (con particolare riguardo all'imposizione di requisiti di accesso ai corsi P.A.S. più stringenti rispetto al passato)

devono essere più adeguatamente valutate in sede di merito;

Considerato che, conformemente ad alcune recenti pronunce cautelari della Sezione, nella comparazione dei contrapposti interessi, propri di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica; considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **2280/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 07/05/2014**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**